

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ASR Abruzzo

Allegato alla Delibera Commissariale n. 47 del 03/12/2012

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Risorse finanziarie dell'Agenzia.*

Art. 2 *Oggetto e ambito di applicazione.*

Art. 3 *Competenze.*

TITOLO II

Strumenti di programmazione economico-finanziaria

Capo I

Bilancio di previsione pluriennale

Art. 4 *Bilancio di previsione pluriennale.*

Capo II

Bilancio di previsione annuale

Art. 5 *Bilancio di previsione annuale.*

Art. 6 *Capitoli.*

Art. 7 *Fondi di riserva.*

Art. 8 *Variazioni.*

Art. 9 *Assestamento.*



Capo III

Rendiconto

Art. 10 *Rendiconto generale della gestione.*

TITOLO III

Gestione del bilancio

Art. 11 *Entrate.*

Art. 12 *Residui attivi.*

Art. 13 *Fasi della spesa.*

Art. 14 *Impegni.*

Art. 15 *Liquidazione.*

Art. 16 *Ordinazione e pagamento.*

Art. 17 *Residui passivi.*

Art. 18 *Conti di cassa.*

Art. 19 *Fondo cassa economale.*

Art. 20 *Servizio di Tesoreria.*

TITOLO IV

Gestione patrimoniale

Art. 21 *Beni strumentali mobili e immobili. Inventario*

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22 *Rinvio.*



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Risorse finanziarie dell'Agencia (art. 25 L.R. n. 6 del 30/04/2009).*

1. L'Agencia Sanitaria Regionale è un'unità amministrativa caratterizzata dall'assegnazione di compiti specifici e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale.
2. L'Agencia è dotata di apposite risorse finanziarie definite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base degli obiettivi assegnati ed iscritte in un apposito capitolo del bilancio regionale gravante sul fondo sanitario regionale.
3. La Giunta Regionale approva il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Agencia con allegate relazioni dell'Organo di gestione e del Collegio Sindacale.

Art. 2 *Oggetto e ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento disciplina il sistema contabile e finanziario dell'ASR Abruzzo sulla base della L.R. n. 3 del 25/03/2002, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo " ed in particolare degli articoli dal n. 46 al n. 52.

Art. 3 *Competenze.*

1. Il Direttore dell'Agencia adotta:
 - a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'ASR;
 - b) il rendiconto generale della gestione dell'ASR.

TITOLO II

Strumenti di programmazione economico-finanziaria

Capo I

Bilancio di previsione pluriennale

Art. 4 *Bilancio di previsione pluriennale.*

1. Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è allegato al bilancio annuale di previsione per l'approvazione da parte del Direttore dell'Agencia.



2. Il bilancio pluriennale è redatto in conformità alle norme e ai principi di cui alla richiamata L.R. 3/2002.
3. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza. Esso identifica il quadro di risorse che l'ASR prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base a norme di legge e secondo le linee programmatiche stabilite dalla Giunta Regionale.
4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Capo II

Bilancio di previsione annuale

Art. 5 *Bilancio di previsione annuale.*

1. Il bilancio di previsione annuale dell'ASR coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale, di cui al comma 1, è redatto in conformità alle norme e ai principi di cui alla richiamata L.R. 3/2002, in termini di competenza e di cassa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di contabilità ed è articolato in funzioni obiettivo, unità previsionali di base (U.P.B.) di entrata e di spesa ed è redatto in relazione agli obiettivi.
3. Per ciascuna delle U.P.B. delle entrate e delle spese sono indicati:
 - a) l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio di riferimento;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese per le quali si prevede di autorizzare il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.
4. Il bilancio di previsione annuale dell'ASR è approvato dal Direttore dell'ASR per unità previsionali di base ed è presentato alla Direzione Regionale sanità entro il 10 ottobre dell'anno precedente di riferimento .

Il bilancio dell'ASR è approvato, dopo l'acquisizione dei diversi pareri previsti dal 1° comma dell'art. 47 della richiamata L.R. 3/2002, dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6 *Capitoli.*

1. Ciascuna U.P.B. del bilancio di previsione dell'ASR è determinata con riferimento ad aree omogenee di attività e relativamente alle esigenze funzionali; è suddivisa in capitoli e in articoli.



2. I capitoli di entrata sono individuati in base all'oggetto. I capitoli di spesa sono determinati secondo l'oggetto, il loro contenuto economico e funzionale, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale.

3. Gli stanziamenti dei capitoli sono dimensionati secondo il criterio della programmazione e degli obiettivi determinati.

Art. 7 *Fondi di riserva.*

1. Nel bilancio di previsione annuale dell'ASR sono iscritti:

- a) il fondo di riserva ordinario;
- b) il fondo di riserva di cassa.

2. Il fondo di riserva ordinario di cui al comma 1, lettera a) è utilizzato:

a) per integrare stanziamenti di capitoli aventi natura di spesa obbligatoria per specifica disposizione normativa o contrattuale e per le spese la cui destinazione e connotazione giuridica, la identifica come "spesa obbligatoria";

b) per far fronte, con motivata relazione, ad esigenze imprevedute ed imprevedibili al momento dell'approvazione del bilancio e a stanziamenti insufficienti per l'insorgere di circostanze e fatti impreveduti e imprevedibili;

c) per spese pregresse da liquidare in misura maggiore ai rispettivi residui passivi e per le quali nella competenza non sussista il necessario stanziamento.

3. Il fondo di riserva di cassa accoglie annualmente uno stanziamento complessivo di sola cassa. Da esso sono prelevate le somme necessarie per eseguire pagamenti eccedenti rispetto agli stanziamenti di cassa previsti.

4. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti previa deliberazione del Direttore dell'ASR.

Art. 8 *Variazioni.*

1. I maggiori accertamenti relativi ad entrate già previste sono disposti con deliberazione del Direttore dell'ASR, con contestuale destinazione delle maggiori risorse alle U.P.B. correlate o correlabili, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi prefissati.

2. Il Direttore dell'ASR apporta le necessarie variazioni agli stanziamenti relativi agli interventi all'interno della stessa U.P.B.

Art. 9 *Assestamento.*

1. Il Direttore dell'ASR approva l'assestamento del bilancio dopo l'approvazione del rendiconto (conto consuntivo) relativo all'esercizio precedente; aggiorna i residui attivi e passivi, delle entrate e delle spese in



competenza e in conto residui e ridetermina il saldo positivo o negativo e il fondo cassa.

La Giunta Regionale approva l'assestamento entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; l'assestamento ridetermina il risultato di gestione ed apporta modificazioni alle unità previsionali di base del bilancio di previsione.

Capo III

Rendiconto

Art. 10 *Rendiconto generale della gestione.*

1. L'ASR approva il rendiconto e lo presenta annualmente alla Direzione Regionale Sanità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La Direzione Sanità, una volta espresso parere favorevole, lo invia al servizio Bilancio entro il 20 aprile. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio Regionale con legge regionale unitamente al rendiconto della Regione, del quale costituisce allegato.

2. Il rendiconto dell'ASR, corredato da una relazione illustrativa, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con riferimento a ciascuna U.P.B. Il rendiconto riporta:

- a) le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) il conto dei residui attivi e passivi che si riportano nell'esercizio successivo.

3. Il conto patrimoniale è allegato al rendiconto ed indica la consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ASR, nonché le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. Riporta un elenco delle consistenze patrimoniali iniziali e finali, il loro valore al costo storico e al netto degli ammortamenti per i beni ammortizzabili e i valori al termine dell'esercizio in termini complessivi per categoria.

4. Al rendiconto è allegata una relazione sulla gestione che evidenzia l'utilizzazione delle risorse regionali assegnate e i costi sostenuti per il raggiungimento dei relativi obiettivi.



TITOLO III

Gestione del bilancio

Art. 11 *Entrate.*

1. Le risorse finanziarie iscritte nell'unità previsionale di base del bilancio della Regione, relative al funzionamento dell'ASR, dopo l'approvazione della legge di bilancio, sono trasferite secondo modalità e tempistica concordate con la Giunta regionale.
2. Se la Regione fa ricorso all'esercizio provvisorio, l'entità del trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è correlata a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio.
3. Le entrate dell'ASR, oltre che dai trasferimenti dal bilancio della Regione, sono costituite da altri introiti derivanti da attività connesse a fini istituzionali dell'ASR e da leggi regionali, in virtù dell'autonomia ad essa conferita.
4. Le entrate dell'ASR si realizzano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento; l'accertamento è disposto dall'Ufficio preposto; la riscossione è disposta a mezzo di reversali a firma del Direttore dell'ASR.

Art. 12 *Residui attivi.*

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio di riferimento costituiscono residui attivi.
2. I residui sono oggetto di riaccertamento o di accertamento prima dell'elaborazione del rendiconto.
3. Le somme iscritte tra le entrate di competenze e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate e a tale titolo concorrono a determinare il risultato finale di gestione.

Art. 13 *Fasi della spesa.*

1. Le fasi della spesa sono costituite dall'impegno, dalla liquidazione, dall'ordinazione e dal pagamento.

Art. 14 *Impegni.*

1. Le somme dovute in base a legge, contratto, o per altro titolo, costituiscono impegno di spesa, se il creditore è determinato o determinabile e l'obbligazione giuridica scade entro l'esercizio finanziario.
2. L'impegno di spesa è assunto dal Direttore dell'ASR.



3. Si intendono impegnati a carico dei relativi stanziamenti, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le spese dovute per:

a) il trattamento economico attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri riflessi;

b) il trattamento economico del Collegio Sindacale;

c) le spese dovute nell'esercizio in base a contratti, anche di somministrazione di servizi.

Art. 15 *Liquidazione.*

1. La fase di liquidazione determina l'esatto ammontare della somma da pagare, sulla base di documentazione idonea a comprovare l'esigibilità del credito ed il diritto del creditore, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza ai requisiti, termini e condizioni pattuite, è distinta per competenza o per residui, ed è disposta dal Direttore dell'ASR.

2. L'atto di liquidazione è registrato dall'Ufficio preposto alle attività finanziarie che ne verifica la rispondenza contabile relativamente agli impegni assunti.

3. Se la liquidazione è determinata in un importo inferiore a quello impegnato, la differenza costituisce economia di spesa su quell'impegno.

Art. 16 *Ordinazione e pagamento.*

1. L'ordinazione è la disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concretizza con l'emissione del mandato di pagamento a firma del Direttore dell'ASR.

2. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio in corso con separata scritturazione, a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

Art. 17 *Residui passivi.*

1. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi; non è ammessa la conservazione tra i residui delle somme non impegnate entro il termine dell'esercizio del bilancio di riferimento.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nella contabilità dei residui:

a) per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti;

b) per non più di sette esercizi per le spese in conto capitale e per le spese collegate ai progetti Ministeriali.



Art. 18 *Conti di cassa.*

L'ASR invia ogni trimestre alla Regione la situazione dei propri flussi di cassa di entrata e di spesa, nonché le stime di quelli attesi per il trimestre successivo. I flussi di cassa devono essere redatti secondo lo schema dettato dalla Regione.

Art. 19 *Fondo cassa economale.*

Si fa rinvio al regolamento approvato con delibera n. 26 del 18/06/2012.

Art. 20 *Servizio di Tesoreria.*

1. Il Servizio di Tesoreria e di Cassa per la gestione dei fondi relativi al funzionamento dell'ASR è affidato, mediante convenzione ed a seguito di espletamento di gara, ad uno o più Istituti di credito o tramite adesione ad analogo contratto concluso dalla Regione Abruzzo.

2. La convenzione ha durata massima di cinque anni e non è rinnovabile tacitamente.

TITOLO IV

Gestione patrimoniale

Art. 21 *Beni strumentali mobili ed inventario.*

Si fa rinvio al regolamento approvato con delibera n. 19 del 30/04/2012.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22 *Rinvio.*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia.

